ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"
INDIRIZZO MUSICALE
Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)
Tel. 090/3695987
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –
e-mail: meic8AD002@istruzione.it - meic8ad002@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado)

Il presente Regolamento è adottato, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituzione scolastica, in coerenza con le "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche" adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Decreto ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025, e nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (AI Act), della legge 23 settembre 2025, n. 132, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, nonché della restante normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore e tutela dei minori.

Il presente Regolamento costituisce disciplina speciale del Regolamento d'Istituto per quanto concerne l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Esso deve essere applicato in coordinamento con il Regolamento d'Istituto, il PTOF, il Patto educativo di corresponsabilità per la Scuola Secondaria di Primo Grado e gli ulteriori regolamenti e disciplinari dell'Istituzione scolastica. In caso di disposizioni riguardanti specificamente l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, trovano applicazione le previsioni del presente Regolamento, ferme restando le competenze degli organi collegiali e le disposizioni normative sovraordinate.

L'introduzione dell'IA nella nostra scuola è concepita per arricchire l'apprendimento, promuovere l'inclusione e valorizzare i talenti individuali degli studenti, mantenendo sempre un approccio antropocentrico che pone la persona al centro. L'IA è da intendersi unicamente come strumento di supporto, non di sostituzione, dell'impegno, della riflessione e dell'autonomia individuale.

1. Principi Generali e Finalità

L’uso dell’IA è introdotto nella didattica per:

- supportare l’apprendimento personalizzato;
- stimolare creatività, curiosità e pensiero critico;
- favorire inclusione e accessibilità;
- sviluppare competenze digitali e di cittadinanza responsabile.

L'IA non può sostituire l'impegno personale dello studente né il ruolo educativo, didattico e professionale del docente. Gli output prodotti da sistemi di IA non possono costituire, da soli, il fondamento di una valutazione scolastica o di altra decisione che incida significativamente sul percorso dell'alunno. L'eventuale impiego di sistemi di IA con funzioni di supporto alla valutazione degli apprendimenti è sottoposto a preventiva verifica della classificazione del sistema ai sensi dell'articolo 6 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689. Qualora il sistema sia classificato come ad alto rischio, trovano applicazione i relativi obblighi previsti dall'AI Act, compresa l'effettiva sorveglianza umana.
Restano ferme le competenze del Collegio dei Docenti in materia di criteri e modalità di valutazione degli alunni e le disposizioni contenute nel PTOF e nel Regolamento d'Istituto.

1.1. Protezione dei Dati Personali e Privacy

- L'uso dell'IA deve garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza, riconoscendo la particolare vulnerabilità degli studenti minorenni.
- Nei sistemi di IA devono essere utilizzati, di regola, dati anonimi o sintetici e, quando il trattamento di dati personali sia necessario, dati adeguatamente minimizzati e, ove opportuno, pseudonimizzati. Il trattamento di dati personali è ammesso esclusivamente quando strettamente necessario per una finalità istituzionale legittima e previa verifica della base giuridica, della necessità e proporzionalità del trattamento e delle misure tecniche e organizzative applicabili. Il trattamento di categorie particolari di dati personali è consentito soltanto nei casi previsti dalla normativa e con specifiche garanzie rafforzate.
- La selezione, configurazione e utilizzazione dei sistemi di IA deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e privacy by default), minimizzazione, limitazione delle finalità e limitazione della conservazione.
- Sono garantiti agli interessati e, nei casi previsti, a chi esercita la responsabilità genitoriale, i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo la base giuridica e le caratteristiche del trattamento. Quando il trattamento è fondato sul consenso, il mancato conferimento o la successiva revoca non comportano conseguenze pregiudizievoli diverse da quelle strettamente connesse all'impossibilità di effettuare il trattamento stesso.
- L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli alunni di età inferiore a quattordici anni e il conseguente trattamento dei dati personali

avvengono con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nei termini previsti dall'articolo 4 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Per gli alunni che abbiano compiuto quattordici anni si applicano le disposizioni vigenti in materia di capacità del minore di esprimere il consenso, fermo restando che l'Istituzione scolastica deve individuare autonomamente la corretta base giuridica dei trattamenti effettuati per le proprie finalità istituzionali. Restano ferme le eventuali soglie di età più elevate e le ulteriori condizioni di accesso legittimamente previste dal fornitore del singolo servizio, che devono essere preventivamente verificate dalla Scuola.

- La Scuola privilegia sistemi configurabili in modo da minimizzare la raccolta e la conservazione dei dati, escludere l'utilizzo dei contenuti degli utenti per finalità ulteriori incompatibili con quelle scolastiche e impedire profilazioni non necessarie. Prima dell'adozione sono verificate le condizioni contrattuali, le modalità di conservazione, l'eventuale utilizzo dei dati per l'addestramento dei modelli, i trasferimenti di dati e le misure di sicurezza offerte dal fornitore.

1.2. Trasparenza documentale

- La scuola si impegna inoltre a mantenere una documentazione aggiornata dei sistemi di Intelligenza Artificiale adottati, contenente le caratteristiche tecniche essenziali, le finalità d'uso e le misure di sicurezza implementate. Per ciascun sistema sono documentati, ove pertinenti: il fornitore e la versione utilizzata; la finalità prevista; i soggetti autorizzati all'utilizzo; le categorie di interessati; l'eventuale trattamento di dati personali; la base giuridica; i tempi di conservazione; l'eventuale utilizzo dei dati per addestramento o miglioramento del servizio; la classificazione del rischio ai sensi dell'AI Act; la motivazione della classificazione effettuata e, ove applicabile, la documentazione fornita dal produttore ai fini dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1689; le misure di sorveglianza umana; nonché l'eventuale DPIA e, quando prevista, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA). Tale documentazione sarà disponibile per eventuali audit o verifiche da parte delle autorità competenti, in coerenza con le Linee guida MIM 2025.

1.3. Valutazione preventiva e autorizzazione dei sistemi di IA

- L'utilizzo istituzionale di sistemi di IA avviene nell'ambito delle modalità, degli strumenti e delle eventuali autorizzazioni preventivamente definite dall'Istituzione scolastica.
- Nessun sistema di IA che comporti trattamento di dati personali, integrazione con sistemi informativi scolastici, utilizzo istituzionale continuativo o incidenza sui diritti degli alunni può essere adottato autonomamente dal singolo utilizzatore per conto della Scuola.
- Prima dell'adozione, l'Istituzione scolastica verifica almeno: finalità e necessità dell'impiego; classificazione ai sensi dell'AI Act; condizioni contrattuali del fornitore; modalità di trattamento, conservazione e trasferimento dei dati; eventuale utilizzo degli input per l'addestramento; misure di sicurezza; requisiti

di età; presenza di pubblicità o profilazione; meccanismi di sorveglianza umana; eventuale necessità di DPIA o FRIA.
- L'autorizzazione all'uso istituzionale è formalizzata secondo le competenze degli organi e delle figure responsabili dell'Istituzione scolastica.

1.4. Diritto d'Autore e Integrità

- L'utilizzo di sistemi di IA deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale.
- Nelle attività didattiche in cui il docente consente l'impiego dell'IA, l'elaborato deve evidenziare un contributo personale effettivo dello studente e rispettare le indicazioni impartite dal docente.
- Salvo diversa indicazione del docente, negli elaborati scolastici deve essere dichiarato l'eventuale utilizzo sostanziale di sistemi di IA, indicando almeno lo strumento impiegato e la funzione per la quale è stato utilizzato.
- Studenti e docenti devono valutare criticamente i contenuti generati dall'IA, verificarne accuratezza, attendibilità e coerenza mediante fonti autonome e affidabili e controllare l'effettiva esistenza delle fonti eventualmente indicate dal sistema.

1.5. Casi di Utilizzo Proibiti e ad Alto Rischio

- Sono vietati gli usi di sistemi di IA rientranti nelle pratiche vietate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, comprese, nei presupposti stabiliti dalla norma, le tecniche subliminali o intenzionalmente manipolative o ingannevoli, il social scoring, la categorizzazione biometrica delle persone finalizzata a dedurre o inferire le caratteristiche personali vietate dall'articolo 5 dell'AI Act e l'impiego di sistemi destinati a inferire le emozioni delle persone nell'ambito dell'istituzione scolastica, salvo le specifiche eccezioni previste dall'AI Act per finalità mediche o di sicurezza.
- Prima dell'introduzione di un sistema di IA occorre verificarne la classificazione ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689. Qualora un sistema sia classificato come ad alto rischio, il suo utilizzo è ammesso esclusivamente previa verifica documentata della sua conformità e dell'adempimento degli obblighi applicabili all'Istituzione scolastica quale deployer, comprese, ove applicabili, la registrazione prevista dall'AI Act, la sorveglianza umana da parte di personale competente, il monitoraggio, la conservazione dei log, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA).
- L’IA non può essere usata per:
- svolgere compiti al posto dello studente senza rielaborazione personale;
- aggirare valutazioni o prove scolastiche;
- presentare come proprio un elaborato generato integralmente o sostanzialmente dall'IA quando ciò contrasti con le indicazioni del docente o con le regole di autenticità della prova; utilizzare l'IA per plagiare opere altrui o violare diritti d'autore;

- produrre o diffondere contenuti discriminatori, illeciti, offensivi o consapevolmente falsi quando presentati come autentici, nonché contenuti destinati a ledere la dignità, la reputazione, la riservatezza o gli altri diritti delle persone.
- Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono gestite secondo l'età dell'alunno, l'ordine di scuola frequentato, la natura e la gravità del comportamento e l'eventuale reiterazione. Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, quando la condotta integri una mancanza disciplinare, si applicano il procedimento e le misure previsti dalla sezione "Sanzioni" del Regolamento d'Istituto, nel rispetto dei principi di responsabilità personale, contraddittorio, gradualità, proporzionalità e finalità educativa. Per gli alunni della Scuola Primaria sono adottati interventi educativi e organizzativi adeguati all'età e alla situazione concreta.

1.6 Piattaforma Unica e condivisione dei progetti di IA

- La Scuola può utilizzare le funzionalità della piattaforma Unica dedicate all'Intelligenza Artificiale secondo le modalità definite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. La Sezione "Progetti IA", prevista dal Decreto ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025, costituisce un canale facoltativo di condivisione delle sperimentazioni avviate dalle Istituzioni scolastiche. Restano ferme eventuali specifiche rilevazioni o procedure informative obbligatorie successivamente disposte dal Ministero, che saranno effettuate secondo le relative istruzioni operative.

2. Ruoli e Responsabilità

2.1. Il Dirigente Scolastico

- Responsabile primario della governance e della corretta introduzione dei sistemi di IA.
- Definisce l'atto di indirizzo e garantisce che l'introduzione dell'IA sia consapevole ed etica, in coerenza con il PTOF.
- Assicura, con il coinvolgimento delle figure competenti e del Responsabile della protezione dei dati nei casi previsti, la preventiva valutazione dei rischi connessi al sistema e l'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) quando richieste dalla normativa applicabile.
- Assicura che i sistemi adottati siano sottoposti alle verifiche preventive e periodiche necessarie in relazione ad affidabilità, sicurezza, conformità normativa e tutela dei diritti degli studenti.
- Definisce chiaramente ruoli e responsabilità per la gestione e la sorveglianza.
- Individua inoltre, per i sistemi che richiedono sorveglianza umana, persone dotate di competenza, formazione, autorità e supporto adeguati.
- Restano ferme le competenze del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti e degli altri organi collegiali nelle materie attribuite dalla normativa e dal Regolamento d'Istituto.

2.2. I Docenti

- Mantengono un ruolo centrale e insostituibile: l'IA è uno strumento di supporto che non sostituisce l'insegnamento diretto.
- Possono utilizzare gli strumenti di IA autorizzati per adattare e personalizzare i percorsi educativi, selezionare materiali differenziati e semplificare attività preparatorie, organizzative o ripetitive, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e senza immettere dati personali o informazioni riservate in sistemi non autorizzati dalla Scuola.
- Promuovono lo sviluppo di senso critico, alfabetizzazione mediatica e consapevolezza dei limiti e delle potenzialità dell'IA.
- Vigilano sull'uso consapevole da parte degli studenti e partecipano a percorsi di formazione continua.
- verificano criticamente gli output utilizzati nelle attività didattiche e non assumono decisioni valutative sulla sola base di output, punteggi o raccomandazioni generati automaticamente.

2.3. Alfabetizzazione, formazione e aggiornamento in materia di IA

La Scuola adotta misure volte a sostenere un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del personale e degli altri soggetti che utilizzano sistemi di IA per conto dell'Istituzione, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell'esperienza, dell'istruzione, della formazione, del contesto di utilizzo e delle persone interessate. A tal fine promuove percorsi periodici di formazione e

aggiornamento professionale, con particolare riguardo a funzionamento e limiti dei sistemi, protezione dei dati personali, sicurezza, diritto d'autore, rischi di discriminazione, affidabilità degli output e sorveglianza umana.

2.4. Gli Studenti (Primaria e Secondaria di Primo Grado)

- L'IA è strumento di supporto all'apprendimento, non un sostituto dell'impegno o dell'autonomia.
- Utilizzano nell'ambito delle attività scolastiche esclusivamente sistemi e modalità espressamente autorizzati dalla Scuola e secondo le indicazioni e la supervisione del personale docente. L'autorizzazione all'impiego di un sistema di IA non costituisce autorizzazione all'utilizzo di dispositivi vietati dal Regolamento d'Istituto. Restano pertanto ferme le disposizioni vigenti nell'Istituto relative all'uso dei telefoni cellulari, degli smartwatch e degli altri dispositivi personali.
- Per le attività assegnate dalla Scuola da svolgere a domicilio, l'impiego di sistemi di IA è consentito esclusivamente quando espressamente autorizzato dal docente e nel rispetto dei requisiti di età, delle condizioni di utilizzo del servizio, della normativa sulla protezione dei dati personali e, per gli alunni di età inferiore a quattordici anni, delle disposizioni sul consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Qualora l'attività richieda un account personale, il consenso al trattamento dei dati o l'accettazione delle condizioni di un servizio esterno, la Scuola assicura un'attività didattica alternativa equivalente all'alunno che non possa legittimamente accedere al servizio o per il quale non sia stato prestato il consenso eventualmente necessario, senza conseguenze pregiudizievoli sulla valutazione.
- L'IA può essere usata per:
- esercizi interattivi, giochi educativi, mappe concettuali, simulazioni;
- generare bozze, riassunti o schede di studio da sottoporre a verifica critica e rielaborazione personale, quando l'attività sia autorizzata dal docente;
- attività di tutoraggio digitale e lavori di gruppo;
- approfondimenti personalizzati secondo i propri interessi.
- Nei lavori scolastici nei quali sia stato autorizzato l'uso dell'IA, lo studente dichiara lo strumento utilizzato e, quando rilevante, le modalità principali del suo impiego; le informazioni fattuali ottenute tramite IA devono essere verificate mediante fonti autonome e attendibili, che devono essere indicate secondo le regole stabilite dal docente.
- Non possono presentare come proprio un elaborato generato integralmente o sostanzialmente dall'IA quando ciò sia contrario alle indicazioni del docente o alle regole di autenticità dell'attività o della prova.
- Qualora l'impiego non autorizzato o non dichiarato dell'IA renda impossibile accertare in modo attendibile gli apprendimenti individuali, il docente dispone una nuova verifica o altra modalità idonea al loro accertamento, secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto. La violazione è valutata separatamente sul piano educativo o disciplinare e non determina

automaticamente l'attribuzione di una valutazione negativa nella disciplina.

- Non devono usare l'IA per manipolare, discriminare, violare la privacy o i diritti altrui.
- Gli studenti sono istruiti a non inserire nei sistemi di IA dati personali propri o altrui, immagini, informazioni riservate o altri dati non necessari e a seguire le indicazioni impartite dal docente per la tutela della propria e altrui riservatezza.

2.5. Trasparenza e consapevolezza

- Gli studenti saranno informati in modo chiaro e comprensibile sui sistemi di IA utilizzati a scuola, sulle loro finalità educative e sui limiti d'uso, in modo da garantire piena consapevolezza e responsabilità nell'interazione con tali strumenti.
- Le informazioni sono formulate con linguaggio chiaro, semplice e adeguato all'età degli alunni, specificando almeno finalità, modalità di utilizzo, principali rischi, eventuale trattamento di dati personali, ruolo della supervisione umana e modalità per richiedere chiarimenti. Quando un sistema di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689 adotta o assiste nell'adozione di decisioni riguardanti un alunno, l'interessato e, nei casi previsti, chi esercita la responsabilità genitoriale sono informati dell'utilizzo di tale sistema secondo quanto previsto dall'articolo 26 dell'AI Act.
- Le comunicazioni rivolte alle famiglie sono effettuate attraverso i canali istituzionali individuati dal Regolamento d'Istituto e dalle procedure organizzative della Scuola.

3. Ruolo delle famiglie e Patto educativo di corresponsabilità per la scuola secondaria di primo grado

3.1. Impegni della Scuola

- Fornire informazione chiara e preventiva sull'introduzione di sistemi IA.
- Coinvolgere i genitori tramite organi collegiali.
- Assicurare che la selezione e l'utilizzo dei sistemi siano preceduti dalle verifiche di necessità, proporzionalità, sicurezza, tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali richieste dalla normativa applicabile.

3.2. Informazione alle famiglie e piattaforma Unica

La Scuola può utilizzare i servizi e le funzionalità in materia di intelligenza artificiale resi disponibili sulla piattaforma Unica secondo le disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La condivisione delle sperimentazioni attraverso la Sezione "Progetti IA" prevista dal DM n. 166/2025 è facoltativa. Restano ferme eventuali specifiche rilevazioni o procedure informative ministeriali aventi carattere obbligatorio.

3.3. Ruolo dei Genitori

Nell'ambito della collaborazione educativa con la Scuola e, per la scuola secondaria di primo grado, del Patto educativo di corresponsabilità, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a:

- collaborare con la Scuola per favorire un utilizzo consapevole, corretto e sicuro dell'IA e, nello svolgimento delle attività assegnate per casa, supportare il rispetto delle indicazioni impartite dai docenti e delle disposizioni del presente Regolamento;
- incoraggiare i figli a non sostituire lo studio con l'IA, ma ad usarla come supporto;
- prestare il consenso nei casi in cui esso sia richiesto dalla normativa, con particolare riferimento all'accesso alle tecnologie di IA da parte degli alunni di età inferiore a quattordici anni, nei termini dell'articolo 4 della legge 23 settembre 2025, n. 132;
- instaurare un dialogo aperto con i figli e con la scuola, collaborando per prevenire forme di utilizzo eccessivo, non adeguato all'età o non coerente con le finalità educative.

3.4. Collaborazione formativa

- La scuola promuove momenti di formazione condivisa e incontri informativi per le famiglie, al fine di favorire la conoscenza dei principi di utilizzo etico e sicuro dell'IA, in coerenza, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, con il Patto educativo di corresponsabilità e, per la Scuola Primaria, con gli strumenti e le forme di collaborazione educativa scuola-famiglia adottati dall'Istituto.

4. Etica e Cittadinanza Digitale

- L’IA deve essere usata in modo etico, inclusivo e responsabile.
- È vietato utilizzare l'IA per produrre o diffondere contenuti discriminatori, illeciti, offensivi o consapevolmente falsi quando presentati come autentici, nonché per ledere la dignità, la reputazione, la riservatezza o gli altri diritti delle persone.
- Docenti e studenti devono sviluppare spirito critico, imparando a riconoscere i limiti e gli errori dell’IA.
- I contenuti audio, video o le immagini generati o manipolati mediante IA che possano apparire autentici o veritieri devono essere chiaramente identificati come generati o manipolati artificialmente nei casi previsti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. È vietata la creazione o diffusione di deepfake idonei a ledere dignità, reputazione, riservatezza, sicurezza o altri diritti delle persone. Quando tali condotte presentino le caratteristiche del bullismo o del cyberbullismo, trovano altresì applicazione il Codice interno e le disposizioni del Regolamento d'Istituto in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

4.1. Richiamo ai principi MIM

- L’etica digitale promossa dalla scuola si fonda sui principi di **centralità della persona, equità, trasparenza e sostenibilità**, richiamati dalle Linee guida MIM 2025 e dal Regolamento europeo sull’IA (AI Act). Ogni attività formativa sull’intelligenza artificiale sarà improntata a tali valori, con l’obiettivo di formare cittadini digitali consapevoli e responsabili.
- La Scuola promuove inoltre l'alfabetizzazione in materia di IA, la comprensione dei rischi di discriminazione algoritmica, delle allucinazioni dei modelli, dell'automation bias (pregiudizio da eccessivo affidamento sull'automazione), dell'impatto sui dati personali e dell'esigenza di una effettiva sorveglianza umana.

5. Monitoraggio e Aggiornamento

- Il Dirigente scolastico assicura il monitoraggio periodico dell'utilizzo dei sistemi di IA, con il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, del Collegio dei docenti, del Consiglio d'Istituto, del DSGA, del personale interessato, degli altri soggetti competenti e, per i profili inerenti alla protezione dei dati personali, con il coinvolgimento consultivo del Responsabile della protezione dei dati, nel rispetto delle funzioni e dell'indipendenza attribuitegli dalla normativa vigente.
- Il regolamento è sottoposto almeno a verifica periodica e comunque ogniqualvolta intervengano modifiche normative, nuove Linee guida o indicazioni ministeriali, variazioni significative dei sistemi adottati o emergano nuovi rischi.

5.1. Obbligo di rendicontazione e tracciabilità

- Le informazioni relative all'utilizzo dei sistemi di IA e agli esiti delle attività di monitoraggio sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione e del Merito esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste da disposizioni, rilevazioni o procedure ufficiali, anche attraverso la piattaforma Unica ove espressamente previsto. La scuola si impegna inoltre a mantenere tracciabilità e archiviazione delle informazioni relative ai sistemi adottati, secondo criteri di accountability, minimizzazione, sicurezza e limitazione della conservazione, nel rispetto della normativa vigente. Per i sistemi di IA ad alto rischio, i log generati automaticamente e posti sotto il controllo dell'Istituzione scolastica sono conservati per un periodo adeguato alla finalità prevista e comunque per almeno sei mesi, salvo che la normativa europea o nazionale applicabile preveda diversamente, nel rispetto dei principi di sicurezza e protezione dei dati personali.